



Repertorio regionale delle competenze e dei profili
Principi generali e procedure di revisione ed aggiornamento

Premessa

L'adozione del *Repertorio delle competenze e dei Profili*, avvenuta con Deliberazione di Giunta Regionale n.452 dell'11 settembre 2012, risponde alla necessità di definire un quadro regionale unitario di riferimento per il mondo del lavoro, per il sistema dell'istruzione e della formazione professionale e facilitare la costruzione di percorsi di apprendimento integrati tra i diversi sistemi.

Di seguito, nella sezione A, vengono richiamati i principi cardine sui quali si fonda il Repertorio ed identificati i descrittori attraverso i quali le competenze ed i profili vengono in esso rappresentati. Tali riferimenti caratterizzano il Repertorio, sia nella rappresentazione attuale, sia in quella in cui questo evolverà a seguito dei naturali adeguamenti, aggiornamenti ed implementazioni che, in corso d'opera, si manifesteranno.

Il Repertorio deve infatti svolgere un duplice e fondamentale ruolo: quello di riferimento per il rilascio di titoli e qualificazioni riconosciute e riconoscibili da un lato, e quello di strumento di raccordo e di orientamento del cittadino rispetto alle opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

Tenuto conto della natura e dello scopo dello strumento Repertorio, nasce l'esigenza di prevedere efficaci modalità di adeguamento dei profili e delle competenze, che consentano di ampliare il ventaglio delle qualifiche regionali in raccordo con i sistemi classificatori che si vanno definendo a livello nazionale ed europeo.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 13/2013, che attua quanto previsto dalla L. 92/2012 in materia di riconoscimento degli apprendimenti comunque acquisiti e definisce gli standard di processo, di sistema e di attestazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze, il Repertorio regionale rafforza la sua funzione di riferimento per i diversi servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e la sua centralità ai fini della spendibilità delle qualificazioni conseguite nell'ambito del sistema regionale.

Il suo aggiornamento costituisce, quindi, una condizione necessaria per garantire ai cittadini della Regione la rispondenza alla realtà del lavoro e la spendibilità delle qualificazioni acquisite.

Essendo, infatti, il riferimento vincolante per il rilascio delle qualificazioni regionali, il Repertorio regionale deve dimostrare capacità di adeguamento ai mutamenti ed alle esigenze del tessuto economico e del mercato del lavoro locale. A tal fine, le modalità di aggiornamento del Repertorio devono renderlo flessibile, costantemente aggiornabile e, quindi, "vivo".

Il contesto normativo e di *policy* all'interno del quale viene delineata la procedura per l'aggiornamento e implementazione del Repertorio (Sezione B) è definito da:

- l'entrata in vigore del citato D.Lgs. 13/13, che individua di fatto nel Repertorio regionale - in quanto componente del Repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni - il riferimento per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e, quindi, per la spendibilità delle qualificazioni conseguite nell'ambito del sistema regionale;

- l'Intesa del 22 gennaio 2015 siglata in Conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto interministeriale al Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio n. 13 del 2013;
- l'entrata in vigore del suddetto Decreto Ministeriale del 30 giugno 2015, "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";
- l'avvio del lavoro regionale di aggiornamento/integrazione del Repertorio in termini di referenziazione ad EQF, di identificazione delle singole conoscenze afferenti a ciascuna Unità di Competenza e di correlazione al quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, di cui alla citata Intesa;
- l'approvazione della DGR del 22 marzo 2016 n. 122 che istituisce il Sistema Regionale di Certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale e informale in attuazione del Decreto 30 giugno 2015.

Sezione A -Principi generali

A.1 - Finalità

Il presente documento detta i principi generali e gli indirizzi per la revisione e l'aggiornamento del Repertorio regionale dei profili professionali, in continuità con quanto stabilito nell'allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale dell'11 settembre 2012, n. 452, i cui principi ed elementi essenziali vengono in questo testo confermati ed incorporati.

Il Repertorio costituisce il quadro unitario e condiviso di competenze e profili, funzionale alla valorizzazione degli apprendimenti acquisiti in esito a percorsi di tipo formale, non formale ed informale.

La regolamentazione ed il conseguente utilizzo del Repertorio rappresentano il prerequisito di sistema affinché ogni persona possa effettivamente esercitare il diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite nel corso della vita. Esso al contempo rappresenta uno strumento funzionale ai fabbisogni delle imprese per agevolarle, anche per il tramite delle relative strutture settoriali di rappresentanza, nell'individuazione delle competenze strategiche, e nell'avvio delle relative azioni volte alla riqualificazione delle risorse umane in carico ed alla qualificazione di quelle in ingresso. Il Repertorio, essendo fortemente orientato alla valorizzazione delle competenze, rappresenta, infine, uno strumento a disposizione del sistema scolastico superiore ed universitario e dei soggetti che programmano l'offerta formativa sul territorio e gestiscono le politiche del lavoro.

Le competenze ed i profili inseriti nel Repertorio, infatti, sono individuati tenendo conto delle caratteristiche ed esigenze del mondo produttivo e vengono descritte secondo modalità condivise dagli attori del territorio interessati.

In ambito regionale il *Repertorio*:

- costituisce il riferimento per il sistema di "*formazione professionale*" ed in senso ampio per l'offerta di misure di apprendimento, quali p.e. i tirocini extracurricolari, laddove i

profili possono orientare la programmazione e progettazione dell'offerta formativa, e le "competenze" potrebbero costituire obiettivi e guidare gli stessi processi di insegnamento-apprendimento;

- può costituire riferimento:
 - per il "*mondo del lavoro*": dove i "profili" definiti possono agevolare l'incontro della domanda-offerta di lavoro e le "competenze" possono costituire fattore di efficienza-efficacia-qualità-competitività del sistema economico e sociale;
 - per le "*persone*": per le quali i "profili" definiti possono servire per orientare e progettare percorsi professionali e per verificare, valutare e valorizzare le "competenze" richieste e possedute.

A.2 - Struttura descrittiva del Repertorio: orientamenti metodologici

I profili contenuti nel Repertorio riguardano ambiti professionali ritenuti di interesse per lo sviluppo delle politiche regionali del lavoro e della formazione; il Repertorio prevede anche la descrizione di profili afferenti attività di lavoro riservata e pertanto caratterizzati da aspetti di maggiore cogenza, in quanto legati a disposizioni normative obbligatorie che regolano l'accesso e/o l'esercizio di determinate attività professionali e lavorative.

Il *Repertorio* si fonda su categorie concettuali-metodologiche ritenute appropriate e funzionali alle finalità generali e agli obiettivi specifici perseguiti dalla Regione.

Gli orientamenti metodologici generali assunti riguardano:

- "**unità di competenza**"
- "**profili**"
- "**aree professionali e livelli di risultati di apprendimento**"

La "**competenza**" è intesa come comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale e *in contesti di lavoro*.

Per esprimere in forma standardizzata un risultato identificabile rispetto a specifici processi lavorativi oggettivamente riconoscibili e valutabili le "capacità" e le "conoscenze" sono aggregate in "unità di competenza".

L' "**unità di competenza**" è intesa come *insieme standard di "capacità" e "conoscenze" necessarie a svolgere attività professionali che producono risultati osservabili e valutabili*.

Rappresenta nello stesso tempo:

- un ambito di "capacità" e "conoscenze" omogenee per processo lavorativo di riferimento;
- riferito ad attività finalizzate a realizzare risultati relativi alla produzione ed erogazione di un prodotto e/o servizio.

Pertanto, nella logica assunta le "capacità" e le "conoscenze" singolarmente considerate non identificano competenze socialmente riconoscibili, ma sono elementi componenti dell' "unità di competenza".

Specificatamente:

- le "capacità" riguardano i *processi cognitivi ed attuativi da agire nell'attività professionale* con riferimento alle principali capacità agite da un "soggetto al lavoro": capacità "analitiche" - "diagnostiche" - "attuative".
- le "conoscenze" riguardano i *saperi di riferimento dell'attività professionale*, con riferimento alle principali tipologie di conoscenze: conoscenze "teoriche" - "metodologiche" - "contestuali".

Nella sintassi del Repertorio, le capacità e le conoscenze sono introdotte rispettivamente dalla locuzione "essere in grado di" e "conoscere".

Il "**profilo**" è articolato in unità di competenza che consentono alla persona di presidiare uno o più ruoli lavorativi relativamente a processi lavorativi; in tal senso esso:

- prefigura competenze (capacità-conoscenze) che si esprimono e possono esprimersi in diversi ruoli lavorativi agiti (figura "ampia" e a "banda larga");
- riflette processi lavorativi che possono riguardare attività professionali funzionalmente diverse (attività di "trasformazione ed attuazione" - di "coordinamento e controllo" - di "mantenimento e innovazione").

I profili assunti nel *Repertorio* si caratterizzano per essere:

- *formabili attraverso processi di apprendimento in contesti diversi*: i profili presentano competenze acquisibili in situazioni e percorsi (contesto di apprendimento "formale") e/o in situazioni e percorsi professionali (contesto di apprendimento "non formale" e "informale").
- *riferiti a profili reali, ovvero presenti e identificabili nel mondo del lavoro*: i profili sono individuati e identificati in modo da essere visibili e riconoscibili nei contesti lavorativi-professionali e nei processi di attuazione-erogazione di servizi per il lavoro.

I profili sono collocati in settori articolati in "aree professionali".

In coerenza con la realtà delle situazioni lavorative e professionali nelle quali profili anche di diverso livello di qualificazione e/o con differenti ambiti di specializzazione e/o collocati in funzioni organizzative differenti e/o esercitati con rapporto di lavoro differenti presentano elementi di contiguità in termini di competenze agite, tra i profili del Repertorio si identificano insiemi-famiglie con caratteristiche comuni.

Pertanto, l'"**area professionale**" identifica un insieme-famiglia di profili, operanti a diversi livelli di qualificazione e/o ambiti di specializzazione, omogenei per macroprocessi lavorativi; in tal senso l'area professionale costituisce un criterio ordinatore-classificatorio dei profili e può essere utilizzata anche come criterio di "transcodifica" di sistemi di classificazione statistica del lavoro.

La configurazione in "aree professionali" consente di:

- identificare e connotare gli ambiti lavorativi in termini di sistemi professionali funzionali alla gestione del mercato del lavoro, alla programmazione formativa ed allo sviluppo professionale delle persone;
- costituire un criterio organizzativo integratore rispetto alle attività di formazione ed ai servizi per il lavoro nella prospettiva di un sistema unitario di "istruzione-formazione-lavoro";

- rappresentare per le persone l'area dell'identità e sviluppo professionale: che non varia pur cambiando occupazione, azienda, forma del rapporto di lavoro.

I profili collocati in aree professionali possono presentare differenti "**livelli**" di qualificazione.

I "livelli" riflettono diversi gradi di complessità delle competenze (capacità-conoscenze) che si caratterizzano:

- in rapporto al grado di ripetitività-variabilità delle capacità (cognitive e attuative) previste;
- in rapporto al grado di genericità-approfondimento delle conoscenze richieste
- in relazione al livello di autonomia e responsabilità che caratterizzano l'agire competente.

Dalla combinazione delle caratteristiche presentate si possono configurare tipologie di profili secondo livelli crescenti di qualificazione (profili di "accesso" – profili "tecnici" – profili "esperti" – profili "specialistici" ecc.), da collegare ai livelli previsti dall'European Qualification Framework per l'articolazione dei risultati di apprendimento.

L' "area" e i "livelli" professionali consentono di prospettare e progettare azioni di progressivo sviluppo delle competenze all'interno di mappe caratterizzate da omogeneità professionale e formativa.

A.3 - Strumenti di supporto: il sistema informativo

L'Amministrazione regionale provvede alla predisposizione e gestione del sistema informativo di supporto alla diffusione ed utilizzo del *Repertorio* delle competenze e dei profili, al fine di favorire il raccordo tra sistemi di istruzione – formazione – lavoro e sistema produttivo.

Il sistema informativo, in particolare, viene realizzato e implementato con l'obiettivo di:

- garantire la visibilità ed accessibilità a tutti i cittadini e alle imprese delle qualificazioni rilasciate dalla Regione Lazio secondo quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, con specifico riferimento al loro grado di afferenza al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali in corso di costruzione e approvazione;
- favorire e stimolare l'aggiornamento del *Repertorio*;
- garantire l'integrazione del *Repertorio* con il sistema di istruzione e formazione e con quello del lavoro, al fine di agevolare gli operatori nell'erogazione dei servizi di competenza;
- indirizzare e supportare la progettazione dell'offerta formativa e di apprendimento, al fine della sua maggiore spendibilità;
- favorire l'incrocio domanda/offerta di apprendimento e di lavoro;
- contribuire alla semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi alla programmazione ed all'attuazione delle politiche formative e dell'apprendimento.

Sezione B - Processo di revisione e aggiornamento del Repertorio

La procedura di seguito descritta è finalizzata ad implementare costantemente il Repertorio regionale, favorendone l'aggiornamento e garantendo la flessibilità di tale dispositivo, affinché possa svolgere al meglio il ruolo di supporto del governo delle politiche per l'apprendimento permanente attuate dalla Regione ed essere funzionale ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite dalle persone nel corso della vita.

Le attività per l'implementazione del Repertorio, coordinate dalla Regione Lazio e sviluppate con il contributo degli operatori della filiera Istruzione – Formazione – Lavoro, prevedono:

- la gestione ed **aggiornamento del Repertorio**;
- il monitoraggio periodico del Repertorio e della sua applicazione;
- la presentazione di proposte di **modifica e/o integrazione** da apportare al Repertorio.

Di seguito si declinano i **ruoli dei differenti attori coinvolti**, le **fasi della procedura di aggiornamento** e le relative modalità e strumenti operativi.

B.1 - Attori coinvolti

La procedura di aggiornamento del Repertorio, attivata dagli attori del territorio, è coordinata e gestita dal Servizio regionale competente in materia di programmazione dell'offerta formativa oggi individuato nell'Area Programmazione dell'Offerta Formativa e di Orientamento.

Nell'espletamento della procedura si prevede il coinvolgimento di un Comitato Tecnico Regionale e di specifici tavoli tematici, da attivare per esigenze di approfondimenti settoriali, ai fini della verifica delle modifiche e/integrazione del Repertorio.

B.1.1 - IL SERVIZIO REGIONALE COMPETENTE

Il Servizio opera all'interno della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio della Regione Lazio, agendo in funzione degli indirizzi della suddetta Direzione ed attuando in coerenza agli stessi le relative attività. In particolare il Servizio, in relazione all'aggiornamento del Repertorio, opera nei seguenti ambiti:

1. garantisce un servizio ordinario e continuo di implementazione ed aggiornamento del Repertorio in relazione alle proposte pervenute dagli attori del territorio svolgendo:
 - attività di istruttoria (verifica formale ed analisi della proposta) relativa alle proposte di modifica e/o aggiornamento del Repertorio;
 - gestione delle attività di aggiornamento e modifica del Repertorio;
 - attività di segreteria organizzativa e di coordinamento dei lavori del Comitato Tecnico Regionale, ivi incluse quelle necessarie e propedeutiche alla sua costituzione;
 - attività di supporto alla gestione dei Tavoli tematici regionali per la condivisione degli aggiornamenti e modifiche del Repertorio;
 - predisposizione degli atti formali da sottoporre alla Direzione regionale ;
2. garantisce il monitoraggio periodico del Repertorio ed il relativo aggiornamento per rispondere all'evoluzione dei sistemi produttivi e normativi svolgendo:
 - attività di monitoraggio rispetto alla normativa nazionale ed europea ed all'evoluzione dei settori produttivi, inclusi CCNL e professioni regolamentate, per verificare la coerenza con le competenze ed i Profili;
 - attività di aggiornamento di tipo manutentivo del Repertorio in relazione all'evoluzione delle classificazioni delle attività economiche e delle professioni, delle Aree di Attività, delle competenze e dei Profili europei e nazionali con particolare riferimento alla costruzione del Repertorio Nazionale di cui al Dlgs

13/2013 ed in particolare del Quadro nazionale delle qualificazioni regionali di cui al Decreto 30 Giugno 2015, anche pervenendo alla redazione di integrazioni funzionali a garantire la correlazione delle qualificazioni con il Quadro;

3. garantisce il servizio di assistenza all'utenza esterna in relazione alla presentazione di nuove proposte e per la gestione ed il monitoraggio delle richieste e delle problematiche inerenti alla procedura stessa;

4. garantisce la promozione e la diffusione dell'approccio per competenze e l'utilizzo del Repertorio nei confronti degli operatori dei sistemi di istruzione - formazione - lavoro, realizzando:

- azioni di informazione e sensibilizzazione volte a diffondere il nuovo sistema di standard per competenze e l'utilizzo del Repertorio;
- attività di trasferimento della metodologia e delle modalità di aggiornamento ed utilizzo attraverso seminari e workshop;
- attività di analisi e confronto rispetto ai sistemi regionali ed europei dell'istruzione/formazione/lavoro.

B.1.2 - IL COMITATO TECNICO REGIONALE

i) Funzioni

Nell'ambito della procedura di aggiornamento del Repertorio regionale delle competenze e dei Profili è istituito un Comitato Tecnico Regionale.

Il Comitato Tecnico interviene in fase di analisi e verifica tecnico-metodologica delle richieste di aggiornamento e adattamento del Repertorio.

Il Comitato può essere consultato anche sull'opportunità/necessità di modifica o integrazione del Repertorio regionale.

Il Comitato Tecnico può evidenziare al Servizio regionale competente l'opportunità di attivazione di **tavoli tematici**, per l'approfondimento ulteriore delle proposte di aggiornamento, in relazione ad esempio a specifici ambiti settoriali. La composizione dei tavoli viene definita in relazione agli obiettivi di lavoro da perseguire.

ii) Composizione

Il Comitato Tecnico Regionale è composto da:

- a) il Direttore della Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio con funzioni di presidente;
- b) i Dirigenti dell'Area Programmazione dell'offerta formativa e di orientamento e dell'Area della Direzione regionale Lavoro competente in materia di certificazione delle competenze;
- c) un esperto designato dalla CRUI;
- d) un esperto designato dall'Ufficio Scolastico Regionale;
- e) **quattro** rappresentanti delle **organizzazioni sindacali** intercategoriale dei lavoratori rappresentative a livello regionale designati dalla Commissione regionale di concertazione istituita ai sensi dell'articolo 7, Legge n. 38 del 1998;
- f) **quattro** rappresentanti delle **organizzazioni dei datori di lavoro** più rappresentative a livello regionale designati dalla Commissione regionale di concertazione istituita ai sensi dell'articolo 7, Legge n. 38 del 1998¹;
- g) un **consigliere di parità** nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.

¹ Legge n. 38 del 1998 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro".

In caso di assenza del Presidente, svolge le funzioni in sua vece il Dirigente del Servizio regionale competente (oggi individuato nell'Area programmazione dell'offerta formativa e di orientamento).

Per effettuare specifici approfondimenti, il Comitato Tecnico Regionale, potrà avvalersi di esperti di settore da esso individuati anche all'interno di un elenco di esperti di settore, la cui istituzione e le cui funzioni sono demandate a successivi specifici atti dirigenziali che definiranno la procedura di evidenza pubblica di istituzione ed accesso.

Gli esperti potranno contribuire ai lavori del Comitato Tecnico Regionale per la realizzazione di specifici approfondimenti finalizzati alla valutazione delle proposte di integrazione e aggiornamento del Repertorio Regionale. Per l'esercizio di tale funzione non sono previsti compensi e il supporto verrà erogato a titolo non oneroso da parte degli esperti individuati che saranno disponibili a collaborare con il Comitato Tecnico.

iii) Designazione e durata in carica dei membri del Comitato

Gli enti di appartenenza dei soggetti di cui al precedente punto ii) lettere c-d-e-f-g comunicano al Servizio regionale competente la designazione dei propri rappresentanti all'interno del Comitato Tecnico entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di nomina inviata dal Direttore della Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio.

Le organizzazioni presenti nel Comitato designano, oltre al membro effettivo, anche un membro supplente. Ai membri del Comitato non compete alcuna indennità né rimborso spese.

I membri del Comitato durano in carica per 4 anni, salvo dimissioni o sostituzione da parte delle istituzioni ed organizzazioni da cui sono nominati.

iv) Costituzione del Comitato

Il Comitato Tecnico Regionale si intende costituito al raggiungimento di un numero di membri pari alla metà più uno dei soggetti componenti di cui al punto ii).

B.2 – Procedura per l'aggiornamento del Repertorio

In coerenza con gli sviluppi tecnologici/organizzativi del mondo produttivo e le caratteristiche del mercato del lavoro, sono oggetto di nuova definizione, integrazione o modifica:

- i Profili;
- le competenze riferibili ad un Profilo.

In specifici casi che verranno vagliati dal Comitato Tecnico, possono essere oggetto di nuova definizione e, successivamente, di integrazione e modifica anche singole competenze o aggregati di competenze non riferiti ad un Profilo.

In tal caso, il Servizio regionale competente verifica preliminarmente che le nuove competenze proposte:

- a) non siano ridondanti o duplicate rispetto alle competenze esistenti nel Repertorio;
- b) possano essere associate o correlate alle AdA (Aree di Attività) del costituendo Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 nell'ambito del Quadro nazionale delle qualificazioni regionali di cui al Decreto 30 Giugno 2015.

La procedura per la definizione di nuove competenze e/o profili, nonché di modifica di competenze e/o profili già presenti, si fonda sui seguenti criteri:

- la proposta ha carattere aperto, può cioè provenire dagli operatori dei sistemi di Istruzione - Formazione - Lavoro e dalle imprese (tra cui Enti di formazione, Parti sociali e datoriali, Amministrazioni pubbliche e Istituzioni quali Università e Istituti scolastici, etc), esclusi i singoli cittadini;
- la proposta, integrabile con documentazione addizionale e di dettaglio, deve essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica predisposta ed approvata dal Servizio regionale competente, in conformità agli elementi informativi minimi indicati nel presente atto.

In particolare, la proposta di inserimento/modifica/integrazione deve essere trasmessa tramite PEC e obbligatoriamente accompagnata da:

- relazione descrittiva contenente la motivazione dell'intervento e la descrizione dettagliata di tutti gli elementi delle modifiche/integrazioni e delle esigenze di introduzione di un nuovo Profilo;
- relazione che documenti la verifica effettuata dal proponente che l'oggetto della proposta, sia essa riferibile ad un nuovo profilo professionale, ovvero ad una nuova competenza o di un aggiornamento dei contenuti di unità di competenza già in essere, risulti innovativa e/o migliorativa rispetto ai Profili ed alle competenze già presenti nel Repertorio regionale.

A seguito della ricezione della richiesta di modifica o la proposta di integrazione del Repertorio, il Servizio regionale competente avvia la procedura di **1) istruttoria**, cui fanno seguito le fasi di **2) valutazione** e **3) conclusione del procedimento**. In caso di esito positivo la procedura si concluderà con l'approvazione definitiva della proposta con Determinazione dirigenziale e l'inserimento delle modifiche/integrazioni o dell'eventuale nuovo Profilo formativo all'interno del Repertorio regionale.

La procedura di aggiornamento per fasi

FASE 1 –ISTRUTTORIA

Il Servizio regionale competente svolge un'istruttoria avviata formalmente dalla ricezione della proposta di modifica/integrazione tramite PEC. Il Servizio regionale competente acquisisce la proposta per verificare i requisiti del soggetto proponente e l'adeguatezza della proposta stessa.

Tali verifiche sono finalizzate:

- ad esaminare la conformità della modulistica utilizzata e la completezza della documentazione necessaria per l'attivazione della procedura
- ad esaminare l'assenza di sovrapposizioni e duplicati dovuti ad altre proposte pervenute al Servizio o a profili e/o competenze già presenti nel Repertorio.
- a controllare la completezza delle informazioni contenute nella relazione.

L'esito positivo della fase istruttoria determina l'ammissibilità della proposta e l'attivazione della fase di valutazione (FASE 2). L'esito negativo interrompe e fa decadere la procedura e potrà essere motivato dalle seguenti cause:

- incompletezza formale della proposta;
- ridondanza della richiesta rispetto alle competenze e ai Profili già esistenti nel Repertorio o ad altri standard professionali (es. formazione sottoposta a specifiche normative);
- incompletezza o inadeguatezza delle relazioni.

L'esito viene comunicato dal Servizio al soggetto proponente attraverso una comunicazione via PEC.

FASE 2 – VALUTAZIONE

Nel caso di esito positivo dell'istruttoria, la proposta e la relativa documentazione vengono trasmesse ai membri del Comitato Tecnico Regionale per tramite del Servizio regionale competente. Al momento della trasmissione il Servizio provvede a convocare il Comitato Tecnico.

Il Comitato viene convocato di norma quattro volte l'anno, su base trimestrale, qualora siano pervenute proposte di inserimento, integrazione e modifica del Repertorio. In aggiunta, il Comitato potrà inoltre essere convocato anche in casi di particolare rilevanza dovute all'opportunità di apportare adeguamenti al Repertorio, ed esempio in base alla pubblicazione di bandi e avvisi per la realizzazione di attività formative.

Il Comitato analizza il contenuto della proposta e, durante la seduta, si esprime a maggioranza semplice dei presenti sull'opportunità di modifica o integrazione del Repertorio regionale. L'attività di analisi del Comitato può portare a 3 esiti differenti:

1. **Parere positivo:** il Comitato esprime un parere favorevole in quanto la proposta viene considerata valida; la stessa passa al Servizio competente per l'attività di completamento ed adeguamento delle descrizioni (dei descrittivi) e per l'inserimento dei riferimenti di referenziazione statistica e di associazione del Livello EQF, nonché di correlazione al Repertorio Nazionale.
2. **Parere positivo con riserva:** il Comitato esprime un parere favorevole, avanzando tuttavia delle richieste di modifica e/o integrazioni. La proposta viene considerata valida e viene data indicazione al Servizio competente di apportare le opportune integrazioni, nonché gli ulteriori adeguamenti descrittivi relativi alle referenziazioni statistiche e ai livelli EQF ed alla correlazione al Repertorio Nazionale
3. **Parere negativo:** il Comitato esprime un parere negativo motivato rispetto all'approvazione della proposta.

Il Comitato adotta il parere entro 30 giorni dalla data della riunione convocata per la valutazione della proposta.

Il parere del Comitato Tecnico Regionale è obbligatorio ma non vincolante e la Regione può quindi decidere di accogliere ed approvare la proposta di modifica/integrazione al Repertorio anche in presenza di un parere negativo del Comitato, o in caso di mancato rilascio del parere nei termini, dando evidenza delle motivazioni nella Determina dirigenziale di approvazione della proposta.

FASE 3 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Esperita positivamente la fase di valutazione, la Direzione Regionale competente in materia di formazione adotta, su proposta del Servizio regionale competente, la Determina dirigenziale di approvazione della proposta.

In caso di esito negativo della valutazione, il Servizio regionale competente provvede a inoltrare via PEC apposita comunicazione al soggetto proponente.

In caso di approvazione, successivamente alla pubblicazione della Determinazione dirigenziale, il Servizio regionale competente provvede all'aggiornamento del Repertorio rendendolo disponibile sulla pagina web dedicata della Regione Lazio.

Al fine di mantenere la tracciabilità degli aggiornamenti apportati al Repertorio delle competenze e dei Profili, all'interno della scheda del profilo verrà resa disponibile la Determina di approvazione o di modifica del profilo stesso.

Norme transitorie

Al fine della afferenza degli attuali contenuti del Repertorio regionale delle competenze e dei profili al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13, la Direzione regionale competente in materia formazione, per tramite del Servizio regionale competente, provvede con propri atti alla implementazione delle eventuali modifiche tecniche necessarie, anche con riferimento alla articolazione del Repertorio per aree professionali, secondo il principio della massimizzazione della spendibilità nazionale delle qualificazioni regionali.

Nell'ambito del processo di afferenza al Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni di cui al vigente Repertorio regionale è facoltà della Regione sospendere la programmazione ed il riconoscimento di specifiche qualificazioni, a fini di maggior coerenza degli impatti di sistema.

In continuità con quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 452/2012, sono ammesse, da parte degli organismi accreditati, esclusivamente proposte formative riferite a competenze e profili professionali inseriti nel Repertorio regionale delle competenze e dei profili.

La Regione si riserva di programmare, attraverso apposita procedura (avvisi o altra procedura trasparente), attività formativa non riferita a profili e competenze contenuti nel Repertorio regionale, potenzialmente oggetto di afferenza al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13, sulla base delle procedure definite dal Decreto 30 giugno 2015. In tal caso è fatto obbligo agli organismi formativi rispondenti di predisporre, pena la non ammissibilità della proposta, la descrizione completa del profilo assunto a riferimento, in conformità agli standard informativi minimi applicabili. La Regione provvede successivamente alla definizione degli effettivi profili standard, iscrivendoli in regime transitorio nel proprio Repertorio, riservandosi il diritto di definire le conseguenti prescrizioni agli organismi formativi proponenti per la messa in conformità.

Le attività formative avviate o programmate antecedentemente al 30 giugno 2016 sono ordinariamente concluse, ove previsto, da esame di qualifica ai sensi della previgente normativa.

Nelle more dell'implementazione di quanto disposto dal Decreto MLPS 30 giugno 2015, anche con riferimento alla ridefinizione del quadro normativo in ordine alla composizione delle commissioni d'esame ed al fine della più ampia spendibilità delle attestazioni rilasciate in esito all'offerta formativa, la Regione adotta con propri atti modalità di progettazione ed attestazione, anche di parte seconda, rivolte alla messa in trasparenza ed alla dichiarazione degli apprendimenti maturati, funzionalmente alla loro validazione, alla certificabilità delle competenze ed alla riconoscibilità dei crediti formativi in ingresso.

In una logica di capitalizzazione degli apprendimenti, sono programmabili, nell'ambito delle qualificazioni regionali e sulla base di specifici provvedimenti, attività formative riferite ad una singola competenza o ad aggregati di competenze.

ELEMENTI INFORMATIVI MINIMI RICHIESTI AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DEL REPERTORIO

In caso di attività formative programmate dalla Regione e non riferite a profili e competenze contenuti nel Repertorio regionale, potenzialmente oggetto di afferenza al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13, gli organismi formativi che intendono presentare proposte, devono contestualmente provvedere alla predisposizione della descrizione completa del profilo assunto a riferimento, in relazione ai seguenti elementi informativi

- denominazione proposta del profilo.
- articolazione del profilo per Unità di Competenza, analiticamente descritte in termini di *i) risultato atteso dal loro esercizio; ii) capacità e iii) conoscenze.*
- area professionale del Repertorio regionale della competenze e dei profili in cui si propone la classificazione del profilo.
- proposta di referenziazione univoca del profilo alla classificazione ISTAT CP 11, al V digit.
- proposta di referenziazione del profilo alla classificazione ATECO 2007.
- quadro motivazionale alla base della proposta di profilo, con riferimento a:
 - la sua significatività sul mercato del lavoro;
 - le caratteristiche-tipo del contesto organizzativo e professionale in cui il profilo si colloca, con indicazione analitica delle attività/dei processi di lavoro che lo interessano;
 - l'eventuale presenza in repertori di altre Regioni e/o Paesi UE;
 - l'eventuale normativa nazionale o regionale relativa ai contenuti professionali ed alle condizioni di loro esercizio.